



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2011/0263(COD)

21.3.2012

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra
(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

Relatore per parere: Gabriel Mato Adrover

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 22 marzo 2011 la Commissione europea ha firmato un accordo di associazione con sei paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama). I negoziati si sono svolti in parallelo a quelli per l'accordo commerciale con Colombia e Perù, dalle caratteristiche molto simili.

Entrambi gli accordi mirano a consolidare determinate concessioni accordate dall'Unione europea a questi paesi nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate plus, come pure a liberalizzare del tutto o in parte gli scambi di taluni prodotti agricoli fra le parti contraenti. A livello pratico tali accordi comporteranno una maggiore apertura del mercato dell'Unione europea alle importazioni, principalmente di banane, zucchero e carne bovina, e nel contempo maggiori possibilità per l'Unione di esportare nei paesi interessati altri prodotti agricoli, come prodotti lattiero-caseari, cereali, carne suina, vini e alcolici. Sia l'accordo sottoscritto con Colombia e Perù che quello sottoscritto con i sei paesi dell'America centrale contengono un capitolo riguardante il riconoscimento reciproco delle indicazioni geografiche, che consentirà all'Unione europea di tutelare circa duecento denominazioni.

Gli accordi includono una clausola di salvaguardia volta a evitare gravi perturbazioni dei rispettivi mercati e questo dispositivo deve essere recepito nella legislazione europea.

La banana è il prodotto agricolo principe nell'insieme delle esportazioni provenienti da questi paesi verso l'Unione europea, soprattutto dalla Colombia e dal Costa Rica e, in misura nettamente inferiore, da Panama, Honduras, Perù e Guatemala.

Gli accordi prevedono nuove riduzioni dei dazi doganali applicati dall'UE alle importazioni di banane in modo da migliorare, per i paesi latinoamericani contraenti, le condizioni di esportazione verso il mercato dell'Unione.

Le importazioni di banane nell'Unione europea sono assoggettate a un regime di "dazio unico" che è entrato in vigore nel 2006, ponendo termine al regime di contingentamento applicato a partire dalla creazione, nel 1993, dell'Organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore della banana.

Le continue dispute commerciali fra l'UE e i paesi terzi in materia di importazioni di banane non terminarono tuttavia nel 2006, dato che l'ultimo contenzioso si è concluso nel dicembre 2009 dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). I negoziati si sono chiusi con una riduzione progressiva dei dazi doganali nell'arco di sette anni, passando da 176 EUR a tonnellata ai 114 EUR a tonnellata previsti nel 2017. L'accordo raggiunto nel quadro dell'OMC prevede la possibilità di congelare i dazi doganali a 132 EUR a tonnellata nel 2013, se per tale data non saranno conclusi i negoziati multilaterali per la liberalizzazione del commercio internazionale che l'organizzazione mondiale conduce da anni.

Cionondimeno tale accordo, tramite il quale l'UE era riuscita a regolare una volta per tutte i molteplici contenziosi sorti con i paesi latinoamericani dinanzi all'OMC, è stato sostanzialmente migliorato nel quadro degli accordi bilaterali con i paesi dell'America centrale e con la Colombia e il Perù. Le nuove riduzioni tariffarie pattuite dalla Commissione

con questi paesi hanno provocato un grave malessere fra i produttori dell'Unione, che avevano nutrito la falsa speranza di vedere conclusa con i negoziati dell'OMC la serie di concessioni accordate ai paesi esportatori di banane. In virtù degli accordi bilaterali, le riduzioni tariffarie sono prolungate per un periodo di dieci anni fino al 2020, raggiungendo un tasso di 75 EUR a tonnellata, importo che coincide, tra parentesi, con quello applicato prima del 2006 al vecchio contingente preferenziale di importazioni di banane dall'America latina.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha il potere di codecisione per quanto concerne i regolamenti atti a recepire nel diritto dell'Unione le clausole di salvaguardia commerciale negoziate con paesi terzi.

Tali regolamenti riprendono tuttavia in modo quasi letterale le disposizioni negoziate precedentemente dalla Commissione con i paesi terzi, il che lascia al Parlamento un margine di manovra estremamente limitato per quanto riguarda l'eventuale modifica del contenuto delle clausole.

Il relatore si rammarica dello scarso potere di cui dispone, a livello pratico, il Parlamento europeo ai fini della modifica del contenuto delle clausole, ragione per cui chiede che il Parlamento sia maggiormente coinvolto nei negoziati veri e propri relativi agli accordi commerciali.

Oltre alla clausola bilaterale di salvaguardia, che si applica a tutti i prodotti industriali e agricoli interessati dai due accordi commerciali, è previsto un "meccanismo di stabilizzazione" per le banane, consistente nella sospensione del diritto di dazio doganale preferenziale nel momento in cui le esportazioni dei paesi latinoamericani verso il mercato dell'Unione superano determinati volumi massimi. I massimali stabiliti in sede di negoziato con questi paesi sono però troppo elevati perché il meccanismo possa risultare efficace sul piano pratico.

È sufficiente analizzare i volumi massimi stabiliti per i due principali esportatori di banane all'interno del gruppo di paesi contraenti, ovvero la Colombia e il Costa Rica. La soglia prevista per la Colombia nel 2019 è di 1,9 milioni di tonnellate, cioè quasi il doppio delle esportazioni che tale paese ha realizzato nel 2010. Per il Costa Rica il limite fissato alla fine del periodo transitorio è prossimo a 1,5 milioni di tonnellate, a fronte di un volume delle esportazioni che nel 2010 non ha superato 800 000 tonnellate. È opportuno inoltre sottolineare che la sospensione doganale avrà una durata limitata pari a un massimo di tre mesi, il che non farà che vanificare ancora di più l'efficacia di questo strumento di salvaguardia previsto per tutelare il mercato europeo della banana. Il meccanismo in questione rimarrà in vigore solamente fino al 2020.

D'altra parte, il meccanismo di stabilizzazione non avrà carattere automatico, poiché la Commissione europea potrà scegliere se applicarlo o meno. Potrebbe pertanto crearsi una situazione tale per cui il superamento di un massimale non è sufficiente a innescare tale meccanismo. Il relatore è quindi favorevole a porre un limite al ventaglio di scenari che potrebbero portare l'Unione europea all'inazione.

La clausola di salvaguardia generale prevista negli accordi sarà, al pari del meccanismo di stabilizzazione, di difficile applicazione. Questo dispositivo generale potrebbe, in teoria,

comportare la sospensione della riduzione dei dazi doganali o un incremento degli stessi nel momento in cui le importazioni di un prodotto nell'UE aumentino in termini assoluti o relativi (in relazione alla produzione europea) in modo tale da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave danno ai settori economici interessati. Il relatore ritiene tuttavia che i fattori scatenanti saranno di difficile lettura e si presteranno a un'ampia gamma di interpretazioni.

Alla luce di quanto suesposto, il relatore invita la Commissione europea e gli Stati membri a non escludere la possibilità di mobilitare, in caso di necessità, il Fondo di adeguamento alla globalizzazione per assistere i produttori europei che dovessero essere costretti ad abbandonare l'attività come conseguenza della liberalizzazione del commercio con i paesi dell'America latina che hanno sottoscritto i due accordi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, **e l'articolo 349**,

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È necessario fissare le procedure **di** applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l'America centrale.

Emendamento

(3) È necessario fissare le procedure **più idonee a garantire l'efficacia dell'**applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato

convenuto con l'America centrale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia per evitare gravi danni alle colture europee di banane, un settore che riveste grande importanza per la produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro caratteristiche naturali rende il settore della banana particolarmente vulnerabile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane in condizioni ottimali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 104

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 104 dell'accordo. ***Per i prodotti e i settori***

dell'accordo.

economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un controllo rigoroso delle importazioni di banane agevolerà l'opportuna assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto potenziare il monitoraggio regolare delle importazioni di banane a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo.

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo. *Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento*

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione deve ottenere dagli Stati membri *e richiedere ai settori interessati* le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo.

Emendamento

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo. *Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, devono applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti deve essere una priorità assoluta e le banane importate dall'America centrale devono essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate sulle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, così come sull'occupazione e sull'evoluzione del settore bananiero dell'Unione.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)**

(17 bis) Ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, è fondamentale disporre di meccanismi sufficienti che consentano di agire in caso di perturbazioni del mercato dopo il gennaio 2020, in quanto le misure di salvaguardia sono chiaramente insufficienti a garantire il reddito dei produttori di banane – segnatamente nelle regioni ultraperiferiche – in caso di gravi perturbazioni del mercato. Per quanto concerne la clausola bilaterale di salvaguardia, occorre semplificare l'intera procedura, la quale non solo continuerà a essere estremamente lunga e complessa, ma presenta altresì il rischio reale di vanificare l'efficacia delle misure di salvaguardia per i produttori dell'Unione, poiché tali misure saranno applicate troppo tardi e dopo che detti produttori avranno già subito gravi pregiudizi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire

Emendamento

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire

l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, **come il raggiungimento dei volumi massimi previsti ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento.**

Motivazione

I volumi limite ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane sono estremamente elevati in relazione alle attuali tendenze delle importazioni. Le produzioni europee potrebbero subire pesantemente le conseguenze dell'aumento di tali importazioni addirittura ben prima del raggiungimento delle quantità che fanno scattare l'applicazione. Il semplice fatto che si raggiungano tali volumi dovrebbe essere considerato un ulteriore segnale d'allarme, oltre ai diversi fattori che la Commissione europea dovrebbe analizzare in vista dell'introduzione della clausola di salvaguardia bilaterale per il caso specifico della banana.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sin dall'entrata in vigore dell'accordo, sono previsti fondi aggiuntivi e cospicui atti a garantire la competitività delle produzioni, dei comparti e dei settori economici potenzialmente minacciati nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione del meccanismo di

stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola di salvaguardia bilaterale.

Motivazione

È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola di salvaguardia bilaterale si potrà applicare al settore della banana malgrado l'accordo raggiunto sul meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere, sul piano pratico, sufficiente a evitare gravi perturbazioni per i produttori europei.

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura *d'esame* di cui all'**articolo 12, paragrafo 3, può** sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

Emendamento

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura *consultiva* di cui all'**articolo 12, paragrafo 2, deve** sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. ***La mancata applicazione della sospensione è giustificata unicamente da***

motivi di forza maggiore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione provvede a monitorare attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane originarie dell'America centrale. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata di uno Stato membro o dell'industria dell'Unione europea o su propria iniziativa, la Commissione presta una particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane originarie dell'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5.

Motivazione

È opportuno chiarire nel testo legislativo che la clausola di salvaguardia bilaterale si potrà applicare al settore della banana a margine del meccanismo di stabilizzazione, il cui impatto sarà estremamente limitato e potrebbe non essere, sul piano pratico, sufficiente a evitare gravi perturbazioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva in conformità della procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, una volta che sia stato raggiunto il volume limite ai fini dell'applicazione del meccanismo durante il corrispondente anno civile.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio, elaborata sulla base di statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il relativo impatto sull'evoluzione e sull'occupazione, diretta e indiretta, del settore produttivo europeo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per

*presentare e illustrare qualsiasi questione
connessa all'applicazione dell'accordo
inerente al settore delle banane.*

PROCEDURA

Titolo	Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione UE-America centrale
Riferimenti	COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 12.10.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AGRI 12.10.2011
Relatore(i) Nomina	Gabriel Mato Adrover 23.11.2011
Esame in commissione	29.2.2012
Approvazione	20.3.2012
Esito della votazione finale	+: 27 -: 9 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Richard Ashworth, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Robert Sturdy